

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 638

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASU, BAKKALI, BARBAGALLO, GHIO, MORASSUT

Disposizioni concernenti l'assistenza alle vittime di reati nella circolazione stradale e sul lavoro

Presentata il 25 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta contro la violenza stradale e per una nuova mobilità non si chiude senza una legge per l'assistenza alle vittime di reato stradale.

Ogni anno in Italia versiamo circa 1.500/1.700 milioni di euro con la RC auto (limitatamente alla responsabilità civile) al Ministero dell'economia e delle finanze e, per suo tramite, alle regioni per l'assistenza alle vittime della strada. Questo dato è stato possibile conoscerlo grazie al lavoro della rete legale della Fondazione Luigi Guccione e del Centro italiano per la legalità democratica (CILD), che hanno fatto una richiesta di accesso agli atti per conoscere a quanto ammontasse il contributo forfetario « per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli » introdotto con la legge 7 agosto 1982, n. 526.

Le somme sono erogate a prescindere dall'entità e dalla natura dei servizi effettivamente prestati dal Servizio sanitario nazionale ai danneggiati da sinistri stradali e senza che questo sia stato oggetto di controlli o verifiche o rendicontazione, come pure la legge prescrive.

Come è noto le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sono di fatto limitate all'assistenza e alla cura delle vittime di sinistri stradali sino all'eventuale recupero della loro mobilità fisica. Mentre per quanto riguarda i soggetti che necessitano di prolungate cure riabilitative non è prevista alcuna tutela nel tempo (non più di cinque anni di solito, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie e della disponibilità di personale, tanto è vero che in molti casi sono le rispettive famiglie o associazioni di volontariato a farsi carico del problema), e i servizi e le strutture esistenti

sono del tutto carenti. Ad esempio, in base ai protocolli del Ministero della salute, dovrebbero essere presenti nel territorio nazionale unità di risveglio attrezzate per prestare assistenza a coloro che necessitano delle cure riabilitative, nonché programmi di supporto domiciliare e di assistenza diurna semi-residenziale e ambulatoriale, ma nella realtà ciò non è avvenuto o, nella migliore delle ipotesi, tali servizi sono gestiti da personale del tutto insufficiente e spesso senza competenze specifiche.

A prescindere dalla natura impositiva o meno del contributo in questione, resta il fatto che sussiste un vincolo di destinazione (assistenza sanitaria ai danneggiati da incidenti stradali) delle somme che l'ente pubblico incaricato dell'erogazione delle prestazioni sanitarie riceve dalle compagnie assicurative. I soldi ci sono. Dal 1982, quando una parlamentare, Rossana Rossanda, del Partito comunista italiano ne propose – con un emendamento alla legge di riforma sulle assicurazioni – la destinazione. E fu approvato ed è legge dello Stato.

Nel Piano « Decennio d'azione 2011-2020 per la sicurezza stradale » – approvato a Washington il 15 marzo 2011 e presentato in tutto il mondo il giorno 11 maggio 2011 da parte delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione mondiale della sanità e di circa 100 organizzazioni non governative che hanno contribuito a elaborarlo – è scritto, al quinto Pilastro (sono cinque): « Migliorare l'assistenza *post*-incidente e rafforzare i servizi sanitari alle vittime della strada » e nella sua « traduzione » italiana – firmata da 37 organizzazioni economico-sociali nazionali italiane il 15 maggio 2011 presso la sede della Camera dei deputati – è ribadito: « Prevedere una legge di assistenza alle vittime della strada e realizzare un Centro nazionale di assistenza ».

Alle vittime deve essere riconosciuto dallo Stato lo *status* di danneggiati dal sistema di circolazione stradale e devono essere loro garantiti ristoro e assistenza. Per tali motivi si rende necessaria la presente proposta di legge, che si auspica possa essere discussa e approvata rapidamente dal Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Ai fini della presente legge, sono vittime dei reati di cui al primo periodo la persona offesa deceduta o resa invalida in conseguenza del reato, i suoi prossimi congiunti, coloro che sono legati alla persona offesa dal vincolo dell'adozione e chi convive stabilmente con essa.

Art. 2.

(Obiettivi)

1. Lo Stato promuove, organizza e assicura l'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1, fornendo loro il necessario sostegno psicologico e psichiatrico, morale, socio-sanitario e legale, impiegando a tali fini personale specializzato, formato allo scopo, anche appartenente ai corpi di polizia nazionali e locali e ai settori della giustizia, dell'istruzione e della formazione.

2. Lo Stato inoltre:

a) sostiene le organizzazioni di volontariato operanti nel campo dell'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1 coordinandole con quelle dei servizi pubblici del settore;

b) promuove l'istituzione da parte delle regioni o istituisce direttamente presidi e servizi di assistenza per le vittime dei reati di cui all'articolo 1 in funzione delle loro specifiche necessità;

c) assicura l'assistenza legale delle vittime dei reati di cui all'articolo 1 vigilando sull'effettiva applicazione delle norme in materia di gratuito patrocinio recate dal testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 3.

(Case di mutuo-aiuto)

1. Presso ciascun comune è istituita una Casa per le vittime dei reati di cui all'articolo 1, che svolge i seguenti compiti:

a) coordina le attività delle istituzioni pubbliche e private esistenti e operanti, nel territorio del relativo comune, nel campo dell'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1;

b) fornisce adeguata informazione sui diritti delle vittime dei reati di cui all'articolo 1 in ordine all'assistenza socio-sanitaria e all'assistenza legale favorendo anche l'attuazione delle norme in materia di gratuito patrocinio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

c) organizza le azioni di informazione e di collegamento con il sistema formativo, informativo e scolastico atte a promuovere una cultura della prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni sul lavoro;

d) favorisce l'incontro tra le vittime e i loro familiari, le loro organizzazioni rappresentative e i gruppi di auto e mutuo-aiuto in appositi spazi attrezzati in luoghi pubblici e centrali delle città.

Art. 4.

(Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada)

1. In ottemperanza alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 60/5 del 26 ottobre 2005, la Repubblica riconosce la terza domenica del mese di novembre di ogni anno come Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e si impegna a celebrarla nelle scuole di ogni ordine e grado ed esponendo negli edifici pubblici la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'*International Road Victims Partnership*, riconosciuta dalle Na-

zioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale utilizzo delle risorse derivanti dal contributo previsto dall'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0013160